

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (*in S.O. alla G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986*) (1) (2).

(1) Riforma fiscale - Vedasi la "L. 9 agosto 2023, n. 111. - Delega al Governo per la riforma fiscale".

(2) Vedasi l'art. 51, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136", e ss.mm., che si riporta:

"Art. 51 (*Regime fiscale e degli oneri economici*). - 1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'art. 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrono, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'art. 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-ter. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva."

Art. 1

È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 42	- Costruzioni rurali . . .	69	Art. 54	- Determinazione del reddito di lavoro autonomo	88
Art. 43	- Immobili non produttivi di reddito fondiario	70	Capo VI - REDDITI DI IMPRESA		
Capo III - REDDITI DI CAPITALE					
Art. 44	- Redditi di capitale . . .	70	Art. 55	- Redditi d'impresa . . .	90
Art. 45	- Determinazione del reddito di capitale . . .	72	[Art. 55-bis	- Imposta sul reddito d'impresa]	91
Art. 46	- Versamenti dei soci . .	73	Art. 56	- Determinazione del reddito d'impresa . . .	91
Art. 47	- Utili da partecipazione	73	Art. 56-bis	- Altre attività agricole	92
Art. 47-bis	- Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati	76	Art. 57	- Ricavi	92
Art. 48	- Redditi imponibili ad altro titolo	77	Art. 58	- Plusvalenze	92
Capo IV - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE					
Art. 49	- Redditi di lavoro dipendente	77	Art. 59	- Dividendi	93
Art. 50	- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	77	Art. 60	- Spese per prestazioni di lavoro	93
Art. 51	- Determinazione del reddito di lavoro dipendente	79	Art. 61	- Interessi passivi . . .	93
Art. 52	- Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	86	[Art. 62	- Pro rata patrimoniale]	93
Capo V - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO					
Art. 53	- Redditi di lavoro autonomo	87	[Art. 63	- Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese]	93
Capo VI - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO					
Art. 54	- Determinazione del reddito di lavoro autonomo	88	Art. 64	- Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa	93
Capo VII - REDDITI DIVERSI					
Art. 55	- Redditi d'impresa . . .	90	Art. 65	- Beni relativi all'impresa	94
[Art. 55-bis	- Imposta sul reddito d'impresa]	91	Art. 66	- Imprese minori	94
Art. 56	- Determinazione del reddito d'impresa . . .	91	Capo VII - REDDITI DIVERSI		
Art. 56-bis	- Altre attività agricole	92	Art. 67	- Redditi diversi	96
Art. 57	- Ricavi	92	Art. 68	- Plusvalenze	101
Art. 58	- Plusvalenze	92	Art. 69	- Premi, vincite e indennità	106
Art. 59	- Dividendi	93	Art. 70	- Redditi di natura fondiaria	106
Art. 60	- Spese per prestazioni di lavoro	93	Art. 71	- Altri redditi	106
Art. 61	- Interessi passivi . . .	93	TITOLO II		
[Art. 62	- Pro rata patrimoniale]	93	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ		
[Art. 63	- Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese]	93	Capo I - SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 64	- Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa	93	Art. 72	- Presupposto dell'imposta	108
Art. 65	- Beni relativi all'impresa	94	Art. 73	- Soggetti passivi	108
Art. 66	- Imprese minori	94	Art. 74	- Stato ed enti pubblici	110
Capo VII - REDDITI DIVERSI					
Art. 67	- Redditi diversi	96	Art. 75	- Base imponibile	111
Art. 68	- Plusvalenze	101	Art. 76	- Periodo d'imposta . . .	111
Art. 69	- Premi, vincite e indennità	106	Art. 77	- Aliquota dell'imposta	111
Art. 70	- Redditi di natura fondiaria	106	Art. 78	- Detrazione d'imposta per oneri	112
Art. 71	- Altri redditi	106	Art. 79	- Scomputo degli acconti	112

TITOLO II IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ

Capo I - SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 72	- Presupposto dell'imposta	108
Art. 73	- Soggetti passivi	108
Art. 74	- Stato ed enti pubblici	110
Art. 75	- Base imponibile	111
Art. 76	- Periodo d'imposta . . .	111
Art. 77	- Aliquota dell'imposta	111
Art. 78	- Detrazione d'imposta per oneri	112
Art. 79	- Scomputo degli acconti	112

Art. 80	- Riporto o rimborso delle eccedenze	113
---------	--	-----

Capo II - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

Sezione I - Determinazione della base imponibile

Art. 81	- Reddito complessivo .	113
Art. 82	- Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali	115

Art. 163	- Divieto della doppia imposizione	201
Art. 164	- Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni	201

**Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE
AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO
ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI**

Art. 165	- Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero	202
Art. 166	- Imposizione in uscita	204
Art. 166-bis	- Valori fiscali in ingresso	209
Art. 167	- Disposizioni in materia di imprese estere controllate	210
[Art. 168	- Disposizioni in materia di imprese estere collegate]	215
[Art. 168-bis	- Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni]	215
Art. 168-ter	- Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti . . .	216
Art. 169	- Accordi internazionali	217

**Capo III - OPERAZIONI
STRAORDINARIE**

Art. 170	- Trasformazione della società	217
----------	--	-----

Art. 171	- Trasformazione eterogenea	217
Art. 172	- Fusione di società . . .	217
Art. 173	- Scissione di società . .	219
Art. 174	- Applicazione analogica	221
Art. 175	- Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento . . .	222
Art. 176	- Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario .	222
Art. 177	- Scambi di partecipazioni	224

**Capo IV - OPERAZIONI STRAORDINARIE
FRA SOGGETTI RESIDENTI
IN STATI MEMBRI
DIVERSI DELL'UNIONE EUROPEA**

Art. 178	- Fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi . . .	225
Art. 179	- Regime di neutralità fiscale	228
Art. 180	- Riserve in sospensione d'imposta	229
Art. 181	- Perdite fiscali	229

**Capo V - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
E PROCEDURE CONCURSUALI**

Art. 182	- Liquidazione ordinaria	229
Art. 183	- Fallimento e liquidazione coatta	230
Art. 184	- Applicazione analogica	230

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

Art. 185	- Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici	230
Art. 186	- Società civili	231
Art. 187	- Eredità giacente	231
Art. 188	- Campione d'Italia . . .	231
Art. 188-bis	- Campione d'Italia . . .	231

Art. 189	- Riferimenti legislativi ad imposte abolite . .	234
Art. 190	- Redditi dei fabbricati	234
Art. 191	- Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie	234

TITOLO I

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (1) (2) (3)

(1) Cinque per mille - Vedasi:

- l'art. 1, comma 154, L. 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm., che si riporta:

“**Art. 1.** - 154. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 35. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di ... *omissis* Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.”;

- il “D.P.C.M. 7 luglio 2016. - Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'art. 1, comma 154, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.”;

- l'art. 1, comma 205, L. 27 dicembre 2013, n. 147, che si riporta:

“**Art. 1.** - 205. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.”;

- l'art. 3 (“*Destinazione del cinque per mille*”), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, recante “Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 9, comma 1, lettere c) e d), della L. 6 giugno 2016, n. 106.”;

- l'art. 17-*ter* (“*Disposizioni in materia di 5 per mille*”), comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ed il “D.P.C.M. 22 marzo 2019. - Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.”;

- l'art. 156 (“*Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019*”), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- il “D.P.C.M. 23 luglio 2020. - Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.”.

Vedasi il Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille;

- l'art. 9, comma 6, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, e ss.mm., con riferimento ad Onlus, OdV ed APS;

- l'art. 7 ("Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento"), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137

(2) Due per mille - Vedasi:

- l'art. 12 ("Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, in favore di partiti politici.

- l'art. 1, comma 985, L. 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla destinazione del due per mille IRPEF a favore di associazioni culturali;

- l'art. 97-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di due per mille alle associazioni culturali per l'anno 2021.

(3) Otto per mille - Vedasi il "D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76. - Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale." e ss.mm..

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.

Art. 2 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. **(1)** Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* **(2)**.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Ai sensi del successivo art. 7, comma 1;

"1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

Precedente formulazione:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile."

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 83, lettera a), L. 24 dicembre 2007, n. 244; la disposizione si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto ivi previsto; fino al periodo di imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

Precedente formulazione:

"2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* **(a)**".

(a) Vedasi il:

"**D.M. 4 maggio 1999**. - Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato", che si riporta:

"**Art. 1**. - Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d'Andorra);

Anguilla;
 Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
 Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
 Aruba;
 Bahama (Bahamas);
 Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
 Barbados;
 Belize;
 Bermuda;
 Brunei (Negara Brunei Darussalam);
 [...] (*Eliminato*: Cipro (Kypros);
 Costa Rica (Republica de Costa Rica);
 Dominica;
 Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
 Ecuador (Republica del Ecuador);
 Filippine (Pilipinas);
 Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
 Gibuti (Djibouti);
 Grenada;
 Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
 Hong Kong (Xianggang);
 Isola di Man (Isle of Man);
 Isole Cayman (The Cayman Islands);
 Isole Cook;
 Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
 Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
 Jersey;
 Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
 Liberia (Republic of Liberia);
 Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
 Macao (Macau);
 Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
 Maldive (Divehi);
 [...] (*Eliminato*: Malta (Republic of Malta);
 Maurizio (Republic of Mauritius);
 Monserrat;
 Nauru (Republic of Nauru);
 Niue;
 Oman (Saltanat'Oman);
 Panama (Republica de Panamá);
 Polinesia Francese (Polynésie Francaise);
 Monaco (Principauté de Monaco);
 [...] (*Eliminato*: San Marino (Repubblica di San Marino);
 Sark (Sercq);
 Seicelle (Republic of Seychelles);
 Singapore (Republic of Singapore);
 Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
 Saint Lucia;
 Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
 [...] (*Eliminato*: Svizzera (Confederazione Svizzera) (a);

Taiwan (Chunghua MinKuo);
 Tonga (Pulēanga Tonga);
 Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
 Tuvalu (The Tuvalu Islands);
 Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
 Vanuatu (Republic of Vanuatu);
 Samoa (Independent State of Samoa).
 Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana".

(a) Stato eliminato dal D.M. 20 luglio 2023 dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 28 luglio 2023, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vedasi l'art. 12 ("Contrasto ai paradisi fiscali"), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 3

Base imponible

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 17 salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponible (1):

a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (2);

b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (3);

[c...] (*Abrogata*)

d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;

d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 544;

d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

(1) Vedasi l'art. 9, comma 2, L. 21 marzo 1990, n. 53, che si riporta:

“Art. 9. - 2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla L. 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.”.

Vedasi l'art. 15, comma 3-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, con riferimento alla rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL.

(2) Vedasi l'art. 1, commi 77 - 79, L. 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di trattamenti previdenziali e/o assistenziali corrisposti da Istituti della Svizzera e del Principato di Monaco.

(3) Vedasi l'art. 3, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riportato in nota all'art. 10 del presente decreto.

Art. 4 *Coniugi e figli minori*

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro am-

montare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

Art. 5 *Redditi prodotti in forma associata*

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) (1) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimen-

to degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile (2), limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.

Ai sensi del successivo art. 7, comma 2; "2. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Precedente formulazione:

"d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in

mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata."

(2) "Art. 230-bis. (Impresa familiare). - [1] Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

[2] Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

[3] Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

[4] Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

[5] In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

[6] Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme."

Art. 6

Classificazione dei redditi (1)

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicu-

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX